

In merito al contratto per i servizi offerti da Cervino Srl al Committente, le parti si obbligano al rispetto delle seguenti CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:

- 1 **Oggetto:** il presente documento riguarda le condizioni generali di vendita inerenti i servizi di verifica offerti da CERVINO Srl.
I servizi saranno espletati da Cervino Srl entro i termini di scadenza delle verifiche così come specificati sul contratto tra le parti e successivi rinnovi, senza obbligo di preventivo avviso di accesso ai locali. A seguito di ogni verifica debitamente completata, Cervino Srl invierà al Cliente un verbale con l'esito finale della verifica.
- 2 **Efficacia, Durata e Tacito rinnovo:** Il contratto avrà efficacia dalla data riportata sul modulo di contratto con la sola sottoscrizione del Committente e successiva conferma d'ordine a mezzo PEC da parte di Cervino Srl. La durata del contratto è pari a quella indicata sul contratto stesso, a partire dalla data di efficacia riportata sul contratto. Il contratto alla scadenza si intende tacitamente rinnovabile per altro periodo di pari durata, e così via per gli anni successivi, salvo che una delle Parti non disdica il vincolo contrattuale entro 60 giorni dalla scadenza. Tale disdetta, deve essere comunicata all'altra parte con lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC. Qualora il Committente revochi il contratto senza rispettare i tempi di preavviso previsti e/o impedisca a Cervino Srl l'effettuazione delle verifiche previste dal contratto sottoscritto o dai successivi taciti rinnovi, ad esempio impedendo l'accesso ai locali, oppure facendo effettuare la verifica ad altri soggetti, oppure non fornendo la dovuta assistenza obbligatoria da parte delle ditte di manutenzione, Cervino addebiterà al Committente un importo a titolo di mancato guadagno pari al 50% dell'importo contrattuale previsto.
- 3 **Corrispettivi:** Le prestazioni di CERVINO Srl sono di mezzi e non di risultati, pertanto il corrispettivo contrattuale è dovuto indipendentemente dall'esito della verifica ed è comprensivo di ogni spesa sostenuta da CERVINO Srl. I corrispettivi per il servizio sono quelli indicati sul contratto e/o negli eventuali allegati in esso richiamati. Tutti gli importi contrattuali sono da intendersi IVA esclusa.
- 4 **Aggiornamento dei corrispettivi:** CERVINO Srl si riserva di aggiornare il corrispettivo di effettuazione del servizio sulla base dell'Indice di variazione ISTAT delle famiglie degli operai e degli impiegati, ad ogni tacito rinnovo del contratto. Il Cliente prende atto e accetta fin d'ora questa condizione.
- 5 **Assistenza in caso di contestazioni:** Cervino Srl fornisce al Committente assistenza tecnica gratuita, nel caso di contestazioni inerenti alle verifiche eseguite, per tutto il periodo di validità della verifica.
- 6 **Visita a vuoto:** In caso di mancata effettuazione della verifica per cause non imputabili a CERVINO Srl (es. non disponibilità imprevista da parte del personale esperto dell'impianto, impossibilità di accesso ai locali, ecc.), la nuova visita al sito da verificare comporterà un onere a carico del Committente che Cervino Srl si riserva di applicare pari alla tariffa a vacazione di 93,00 €/h.
- 7 **Forza Maggiore:** Qualora si trovi impossibilitata a svolgere un'attività pianificata per eventi indipendenti dalla propria volontà (calamità naturali di qualsivoglia origine, scioperi, mancata assistenza obbligatoria, sommosse o qualunque altro evento al di fuori del controllo di Cervino Srl) Cervino Srl si impegna a dare tempestiva comunicazione al Cliente. In questo caso Cervino Srl sarà sollevata da ogni responsabilità derivante dal ritardato adempimento fino al venir meno dell'impedimento. Il Cliente non potrà reclamare alcun rimborso e/o indennizzo per i danni subiti in conseguenza di un ritardo dovuto a cause di forza maggiore.
- 8 **Sospensione della verifica (non si applica per le verifiche di cui al DPR 162/99):** Se nel corso della verifica si dovesse accertare la mancanza di elementi necessari ad emettere il parere tecnico sull'impianto, si procederà alla sospensione della verifica mediante apposita comunicazione indicante le azioni necessarie per poter concludere l'attività. Si citano a puro titolo esemplificativo alcuni degli elementi che possono determinare la sospensione del parere:
 - impossibilità di effettuare prove sui dispositivi di sicurezza;
 - mancanza della documentazione indispensabile per le valutazioni relative alla sicurezza dell'impianto;
 - impossibilità di accedere a parti dell'impianto ritenute essenziali per la valutazione della sicurezza.La comunicazione di cui sopra conclude in ogni caso le prestazioni previste nell'offerta e rende pertanto esigibile da parte di Cervino Srl l'intero importo. Nella succitata comunicazione saranno indicati i tempi e le modalità per l'emissione del parere di competenza. L'ulteriore nostro impegno potrà comportare per il Committente un ulteriore onere, che sarà in ogni caso preventivamente concordato.
- 9 **Validità dell'offerta:** 60 gg. dalla data di emissione.
- 10 **Pagamenti:** Il Committente si impegna al pagamento della prestazione, così come previsto nel documento di dettaglio del contratto/offerta, entro 60gg data fattura fine mese.
- 11 **Obblighi del Committente:** Il Committente s'impegna a fornire a semplice richiesta di CERVINO Srl tutta la documentazione tecnica ed amministrativa, nonché i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico, quali l'accesso ai locali e la eventuale presenza di personale esperto dell'impianto in assistenza. Qualunque onere per la presenza del personale in assistenza è completamente a carico del Cliente.
- 12 **Obbligo di esclusiva:** Il Committente dichiara di non avere in corso incarico analogo con altre società per tutto il periodo di validità del contratto e dei successivi taciti rinnovi.
- 13 **Clausola di risoluzione:** L'inadempimento ad una o più delle obbligazioni qui riportate comporta la facoltà per le parti di risolvere di diritto il presente contratto e di chiedere l'eventuale risarcimento dei danni patiti per tali cause.
- 14 **Foro competente:** Per ogni controversia le Parti eleggono quale esclusivo foro competente quello di ubicazione del cliente.
- 15 **Privacy:** Si rimanda all'informativa allegata al contratto.